

AVV. FRANCESCO CILIBERTI  
Via Asquini, 11 - 33100 UDINE  
Tel. 0432 506292  
Fax 0432 503015  
francesco.ciliberti@libero.it

STUDIO LEGALE  
AVV. PAOLA MORESCHINI  
00186 ROMA  
Tel. 06 42.01.11.85 Fax 06 42.38.21.03

ORIGINALE

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO GIURISDIZIONALE PER

1) BEATRICE BRAINI, residente a Gradisca d'Isonzo in via Aquileia n. 115 (cod. fisc. BRNBRC95H59L424S) rappresentata e difesa, per mandato a margine in quest'atto, dagli Avv.ti Francesco Ciliberti (codice fiscale: CLBFNC68T20F158I - PEC: francesco.ciliberti@avvocatiudine.it) e Massimiliano Campeis (codice fiscale CMPMSM76R25E473Z - PEC: massimiliano.campeis@avvocatiudine.it) entrambi del Foro di Udine, nonché dall'Avv. Paola Moreschini del Foro di Roma (codice fiscale MRSPLA63R65M082H - PEC: paolamoreschini@ordineavvocatiroma.org), con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima in Piazza dell'Orologio n. 7, 00186 Roma;

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DEL-

LA RICERCA, in persona del Ministro in carica pro tempore, legale rappresentante, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, Roma

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE, Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, in persona del suo Rettore in carica pro-tempore legale rappresentante;

PROCURA

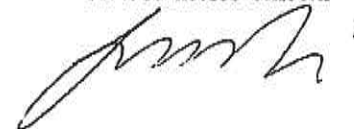
Delego a rappresentarmi ed assistermi, in ogni stato e grado del giudizio di cui al presente atto, gli Avv.ti Francesco Ciliberti e Massimiliano Campeis del Foro di Udine, nonché l'Avv. Paola Moreschini del Foro di Roma, conferendogli ogni facoltà di legge, comprese successive esecuzioni ed opposizioni, con potere di farsi sostituire, nominare procuratori ed eleggere domicilio, di proporre domande riconvenzionali, di chiamare terzi in giudizio, di resistere agli interventi e di intervenire, di proporre querela di falso, di proporre impugnazioni, reclami, gravami e ricorsi, di rinunciare agli atti e all'azione, di accettare rinunce, transigere, incassare e quietanzare, di proporre ricorsi incidentali, motivi aggiunti ed istanze cautelari, ed eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Paola Moreschini in Piazza dell'Orologio n. 7, 00186 Roma.

La presente sottoscrizione costituisce altresì consenso espresso ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tali fini dichiariamo di avere espresso liberamente e specificamente il consenso ai sensi del comma 3 art. 23 del citato D.Lgs. 196/03 e di aver previamente ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del medesimo decreto.

Sig.ra Beatrice Braini

Beatrice Braini  
per autentica

- Avv. Francesco Ciliberti -



CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO via Magnanelli 6/3,  
40033 Casalecchio di Reno, Bologna;

E NEI CONFRONTI DI

ANTONIO TONUTTI via Planis 53/6, 33100 Udine;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

E ADOZIONE DI OGNI ALTRA MISURA CAUTELARE IDONEA

1) del Decreto Ministeriale del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 5 febbraio 2014 n. 85 e, in particolare:

a) dell'art. 2, comma 3, (e ogni altra disposizione) nella parte in cui prevede che la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale (a.a. 2014/2015) in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, consista anche nella soluzione n. 23 quesiti di "ragionamento logico";

b) dell'art. 9, comma 1, (e ogni altra disposizione) nella parte in cui stabilisce che la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale (a.a. 2014/2015) di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana si svolga in data 8 aprile 2014;

2) ogni altro atto al precedente presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare riferimento al bando per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) e Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46) per l'anno accademico 2014/2015, approvato con decreto dd. 6 febbraio 2014 - n. 143/2014 – prot. N. 2512 del 07/02/2014, anno 2014, tit. V, cl. 2, all. 1 del Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, nella parte in cui (art. 3), recependo l'art. 2 del Decreto Ministeriale di cui al punto 1, prevede che l'esame di ammissione verta anche su 23 quesiti di

“ragionamento logico” e nella parte in cui, recependo l’art. 9 del Decreto Ministeriale di cui al punto 1, prevede che l’esame di ammissione, unico per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e per il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, si svolga il giorno 8 aprile 2014;

3) Avviso dd. 13 gennaio 2014, protocollo n. 562, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Università, l’AFAM e la ricerca – Direzione Generale per l’Università lo studente ed il diritto alla studio universitario, avente ad oggetto *“Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale, a.a. 2014-2015”*, nella parte in cui comunica, quale data di effettuazione delle prove di ammissione relative al corso di laurea magistrale Medicina e Chirurgia e Protesi Dentaria in lingua italiana per l’anno accademico 2014-2014, la data dell’8 aprile 2014;

4) “graduatoria” pubblicata in data **22 aprile 2014**, a cura del CINECA, per conto del MIUR, secondo il codice identificativo della prova, sul sito: <http://accessoprogrammato.miur.it> indicante esclusivamente il punteggio in ordine decrescente ottenuto dai candidati, secondo le indicazioni del D.M. n. 85/2014;

5) graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno **12 maggio 2014** nell’area del sito riservato agli studenti, secondo le indicazioni del D.M. n. 85/2014;

6) graduatoria indicante, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le Università, i nominativi di coloro che risultano assegnati o prenotati al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile,

pubblicata in data 20 maggio 2014, nell'area del sito riservato agli studenti, secondo le indicazioni del D.M. n. 85/2014;

### PREMESSE IN FATTO E IN DIRITTO

La fattispecie oggetto del presente ricorso giurisdizionale, sottopone all'attenzione dell'Ecc.mo TAR Lazio adito, la delicatissima questione dei limiti che il legislatore può imporre al libero esercizio del Diritto allo studio (garantito dall'art. 34 della Costituzione). Diritto da intendersi quale diritto di libera scelta del percorso universitario più confacente alle proprie attitudini e legittime aspirazioni personali e professionali di ciascuno. E, in ultima analisi, quale incompressibile espressione della persona umana.

E' noto che la scelta del legislatore di introdurre il cd. numero chiuso per l'accesso ad alcune facoltà universitarie, viene giustificato sulla base della tesi per cui il diritto allo studio non si esaurirebbe in un'attesa di prestazione *tout court*, ma assumerebbe la sua dimensione qualificante proprio in relazione al grado di effettività, efficienza e qualità formativa che il servizio d'istruzione garantisce ai cittadini. Sicché, il sistema universitario dovrebbe rappresentare il risultato della valutazione di parametri ben determinati, quali la capienza delle aule, il numero di attrezzature e laboratori scientifici disponibili, il personale docente e quello tecnico ecc.. Il numero degli ammessi all'istruzione universitaria andrebbe, poi, determinato sulla base di tali parametri.

E' evidente, sul piano costituzionale della tutela del diritto allo studio, la inaccettabile inversione dell'ordine logico giuridico che si viene a determinare, circa i criteri che devono attendere all'attuazione concreta del Diritto allo studio.

Ed, invero, il sistema universitario, invece che parametrare i suoi mezzi al numero di studenti che aspirano ad accedervi (il cui numero aumenta nelle facoltà a numero chiuso, proprio per il fatto di essere a numero chiuso: perché riservate e quindi ambite, in quanto nei settori professionali di riferimento si viene a determinare un'artificiosa riduzione della concorrenza e un'altrettanto artificiosa creazione di rendite di posizione) preferisce la strada più comoda di determinare il numero degli studenti sulla base dei mezzi materiali e umani (aule, attrezzature, docenti ecc.) di cui la stessa, secondo valutazioni tutte da verificare, disporrebbe. Con il risultato (oltre che, come già rilevato, di limitare la concorrenza e creare rendite di posizione nei settori professionali di riferimento) di disincentivare lo sforzo pubblico diretto al potenziamento dell'offerta formativa con l'aumento di mezzi e personale universitario.

E' lecito, pertanto, avanzare più di un dubbio sul fatto che tale scelta, sia quella più corretta in vista dell'attuazione del fondamentale Diritto allo studio di cui all'art. 34 della Costituzione.

Giova, peraltro, ricordare come la giurisprudenza comunitaria abbia affermato che nessuna norma del diritto comunitario impone agli Stati membri l'obbligo di limitare il numero degli studenti ammessi alle facoltà di medicina, mediante l'istituzione del sistema del numero chiuso (cfr. C. giust. CE 12 giugno 1986, caso Bertini). Infatti, secondo i giudici comunitari, la salvaguardia dei livelli formativi si può ottenere, anche senza l'introduzione di limitazioni alle iscrizioni, mediante il costante adeguamento delle strutture universitarie al numero degli iscritti.

Sulla esperienza delle prove per l'ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso, peraltro, esiste ormai una casistica di errori, violazione del principio di segretezza, dubbi in generale sulla regolarità delle procedure stesse e sulla idoneità delle prove a selezionare effettivamente i più capaci e meritevoli (ai sensi dell'art. 34 Cost.), tale da determinare una seria riflessione sulla possibilità di continuare, ragionevolmente, su una strada rivelatasi del tutto inidonea a realizzare il fine che si era prefissata. E' di questi giorni, infatti, la dichiarazione dell'attuale Ministro dell'Istruzione, con la quale viene preannunciato il superamento dell'attuale sistema del numero chiuso: "*Credo che sessanta domande a risposta multipla per entrare a Medicina, con settori di investigazione discutibili non siano il migliore strumento*" (Ministro Giannini a Radio 1).

Sia consentito, inoltre, richiamare i lucidi argomenti espressi nella "*dissenting opinion*" del Giudice Pinto de Albuquerque, rispetto alla decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. II, Case of Tarantino and others v. Italy (Application nos. 25851/09, 29284/09 and 64090/07) del 2 aprile 2013. Secondo il nominato Giudice, il criterio del numero chiuso si porrebbe innanzitutto in contrasto con il mercato dei servizi sanitari dell'Unione europea e con lo Spazio europeo dell'istruzione superiore che mira, non solo, a una maggiore autonomia istituzionale delle università, ma anche ad ampliare la dimensione sociale dell'istruzione superiore. L'attuale sistema di numero chiuso limita la concorrenza tra i professionisti nel campo della salute, a favore di quelli già operanti nel settore.

A sostegno della tesi di tale limitazione è la partecipazione delle associazioni professionali alla *task force* che approva il numero di posti disponibili,

determinando un caso evidente di conflitto d'interessi. In definitiva, prosegue lo stesso Giudice, non è ammissibile che i numeri di posti disponibili siano subordinati a mere ragioni di carattere corporativo che limitano l'ingresso di nuovi professionisti nel delicato e importante settore del mercato dei servizi sanitari.

A conferma di quanto sostenuto dal Magistrato sopra citato, basterà ricordare le reazioni negative all'annuncio del Ministro dell'istruzione attuale sulla eliminazione delle prove d'accesso e sulla introduzione di un più corretto sistema di selezione sul modello francese (durante il percorso universitario, sulla base delle effettive capacità e meritevolezza di ciascuno), da parte delle associazioni di categoria.

Senza contare, prosegue ancora il giudice sopra citato, che *“questo criterio non tiene conto del fatto che l'Italia è parte di un mercato più esteso di servizi sanitari e, segnatamente, l'Unione Europea, nella quale i liberi professionisti hanno facoltà di circolare e lavorare liberamente”*. Con tutte le intuibili conseguenze negative per gli aspiranti laureandi italiani nelle facoltà a numero chiuso, rispetto ai “colleghi” di altri Stati dell'UE dove non vige (o vige un sistema che premia davvero il merito e le capacità) il numero chiuso.

\*\*\*\*\*

Fatta questa doverosa premessa in ordine al sistema del numero chiuso, così come regolato dal legislatore italiano, si passa di seguito ad illustrare, in fatto e in diritto, la fattispecie oggetto del presente ricorso giurisdizionale:

1) ai sensi dell'art. 1, della legge 2 agosto 1999 n. 264 (*“Norme in materia di accessi ai corsi universitari”*): *“Sono programmati a livello nazionale gli accessi:*



a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie....”;

2) ai sensi dell’art. 4, comma 1, della medesima legge, inoltre, per i corsi sopra citati “...il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato”;

3) per l’anno accademico 2014/2015, l’ammissione dei candidati ai corsi di laurea sopra citati è stata programmata e disciplinata dal D.M. 5 febbraio 2014 n. 85 (doc. 1);

4) all’art. 2, comma 1, di tale decreto viene disposto che “la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria...è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale.”; il comma 3, poi, dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) quesiti per l’argomento di cultura generale, ventitré (23) di ragionamento logico, quindici (15) di biologia, dieci (10) di chimica e otto (8) di Fisica e Matematica.”;

5) l’art. 9 del medesimo D.M. n. 85/2014, poi, stabilisce, quale data per la prova di ammissione al corso di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi



Dentaria, l'8 aprile 2014. Confermando quanto già disposto dal precedente Avviso del 13 gennaio 2014, prot. N. 562 (doc. 2);

6) ai sensi dell'art. 10 del D.M n. 85/2014, il punteggio minimo per l'ammissione ai corsi di laurea viene fissato in venti (20) punti;

7) l'art. 12 dello stesso D.M. n. 85/2014 stabilisce che i bandi di concorso delle Università sono emanati con Decreto Rettorale entro il giorno 7 febbraio 2014;

8) con decreto dd. 6 febbraio 2014 - n. 143/2014 – prot. N. 2512 del 07/02/2014, anno 2014, tit. V, cl. 2, all. 1 - il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, approvava il bando per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) e Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46) per l'anno accademico 2014/2015 (doc. 3);

9) l'allegato n. 1 al D.M. n. 85/2014, punto 9, lett. a) - e il bando che, in attuazione dello stesso, è stato approvato dall'Università di Trieste - stabilisce che l'iscrizione alla prova di ammissione poteva essere effettuata esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it). Il citato punto 9, alla lett. b), inoltre, stabiliva che la sede indicata dal candidato come prima preferenza di assegnazione è quella in cui dovrà essere sostenuta la prova;

10) con decreto del MIUR 10 marzo 2014 n. 220 (doc. 4), venivano determinati, per l'anno accademico 2014-2015, i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, a livello nazionale, in n. 9.983;

11) con decreto del MIUR 7 marzo 2014 n. 218 (doc. 5), venivano determinati, per l'anno accademico 2014-2015, i posti per le immatricolazioni

al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, a livello nazionale, in n. 949;

12) l'odierna ricorrente, pertanto, presentava la "Domanda di iscrizione al Test di Medicina e Chirurgia / Odontoiatria, con *"Ateneo 1° scelta sede della prova – Trieste – Odontoiatria e Protesi Dentaria."* (doc. 6);

13) in data 8 aprile 2014 si svolgeva la prova e, in data 22 aprile 2014, così come previsto dall'allegato 2, punto 5, del D.M. n. 85/2014, veniva pubblicato, a cura del CINECA, per conto del MIUR, secondo il codice identificativo della prova, sul sito: <http://accessoprogrammato.miur.it> garantendo l'anonimato, esclusivamente il punteggio in ordine decrescente ottenuto dai candidati (doc. 7 estratto);

14) la ricorrente si classificava al posto n. 28.116, su 63.002 candidati. La stessa ricorrente conseguiva il punteggio di 23,80. Superiore, quindi al punteggio minimo di 20 punti stabilito dall'art. 10 del D.M n. 85/2014. per l'ammissione ai corsi di laurea;

15) come previsto dai successivi punti 9 e 11, del medesimo allegato 2, D.M. n. 85/2014, il giorno 12 maggio 2014 è stata pubblicata, nell'area del sito riservato agli studenti, la graduatoria nazionale di merito nominativa; mentre il giorno 20 maggio 2014, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le Università, i nominativi di coloro che risultano assegnati o prenotati al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile (doc. 8 – estratto);

\* \* \* \* \*

I provvedimenti delle amministrazioni indicati in epigrafe sono illegittimi in parte qua; ed andranno, conseguentemente, parzialmente annullati da questo Ecc.mo Collegio Giurisdizionale.

A tal fine, con riserva di proporre motivi aggiunti, si formulano i seguenti

### MOTIVI DI DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264 ("NORME IN MATERIA DI ACCESSI AI CORSI UNIVERSITARI"). VIOLAZIONE DELL'ART. 34 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA E PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Come già rilevato in premessa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 264/1999 *"...il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione..."*.

Lo stesso comma 1, dell'art. 4 citato, inoltre, prevede che *"L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore."*.

Tale disposizione, pertanto, impone al Ministro di determinare modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore.

Tuttavia, come già in premessa evidenziato, lo svolgimento delle prove per l'accesso ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (anno accademico 2014 – 2015), sono state fissate dal Ministero

resistente (D.M. n. 85/2014), per il giorno 8 aprile 2014 (art. 9 decreto citato). E, cioè, illegittimamente e illogicamente, quando era ancora in pieno svolgimento l'ultimo anno della stessa scuola secondaria superiore; e, pertanto, quando non erano ancora stati svolti gli argomenti oggetto delle prove.

Senza contare la disparità di trattamento che si è venuta a determinare nei confronti degli studenti frequentanti l'ultimo anno della scuola superiore. I quali si sono trovati, rispetto a coloro che hanno svolto la prova negli anni precedenti, a dovere scegliere se impegnarsi per la preparazione della prova di ammissione o concentrarsi sullo studio delle materie dell'ultimo anno di scuola. A conclusione del quale, peraltro, dovranno essere svolti gli esami di Stato che impegnano non poco i medesimi studenti.

Tale constatazione determina, oltre alle già denunciate illegittimità ed illogicità, un evidente elemento di disparità di trattamento rispetto a quei candidati che avevano già conseguito l'anno precedente il diploma d'istruzione secondaria.

Senza contare - quale ulteriore elemento di totale irragionevolezza della decisione di fissare il giorno 8 aprile 2014 la data della prova di ammissione ai corsi di laurea - che lo sforzo profuso per lo studio delle materie oggetto della stessa prova di ammissione, potrebbe rivelarsi inutile. Posto che, alla data dell'8 aprile 2014, i candidati alla prova di ammissione non hanno neppure acquisito il requisito minimo per l'iscrizione al corso di studi universitario: il diploma di istruzione secondaria! Essendo del tutto possibile il verificarsi della situazione paradossale di un candidato che, superata la prova di ammissione al corso di laurea e già immatricolato per

l'anno accademico 2014/2015, non riesca poi a conseguire il diploma di istruzione secondaria e non possa, quindi, accedere corso di laurea per il quale risulta già iscritto. E' bene ricordare, infatti, che l'immatricolazione ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, dei candidati che hanno superato le prove di ammissione (anche di quelli che non hanno ancora oggi conseguito il diploma d'istruzione secondaria), è già disponibile dal 12 maggio 2014.

Il sottoscritto patrocinio è a conoscenza dell'orientamento espresso sul punto da questo ecc.mo TAR, con il Decreto Presidenziale (Sez. Terza bis) n. 1355/2014, secondo cui *“non appare condivisibile la censura principalmente proposta e come tendente a far valere il mancato collegamento del test di ammissione alla facoltà a numero chiuso ai programmi scolastici, che, nel caso dei ricorrenti, non hanno potuto ancora concludere dato che il test si svolgerà nei primi di aprile, mentre essi concluderanno il corso di studi secondario di secondo grado con gli esami di maturità a giugno/luglio;”* Posto che *“lo scopo del test di ammissione non è quello di favorire soggetti già esperti nella materia di riferimento in virtù di studi precedenti...”*.

A sommeso avviso del sottoscritto patrocinio, la tesi sopra esposta può oggetto di rivisitazione, alla luce della considerazione per cui, pur corrispondendo al vero che scopo del test non è quello di selezionare soggetti esperti nelle materie oggetto dello stesso test, è, tuttavia, evidente che l'intento del legislatore è quello di stabilire un “ponte” tra le materie studiate nel percorso scolastico che precede l'accesso agli studi universitari, e le materie oggetto delle prove di accesso a tali studi. E ciò è evidente e logico se solo si pone mente al fatto che le prove devono pur essere agganciate ad

elementi idonei a determinare il grado di preparazione del candidato. Elementi che, in ultima analisi, consentano di accertare (secondo quanto prescritto dall'art. 34 della Costituzione) la capacità e la meritevolezza del candidato a proseguire gli studi secondo il percorso prescelto.

Tale necessità non può che presupporre il riferimento dei contenuti delle prove di ammissione ad elementi di studio effettivo. A ragionare diversamente, tutto verrebbe lasciato al caso, alla fortuna e, sia consentito, alle irregolarità ciclicamente e costantemente denunciate in riferimento alle procedure di svolgimento delle citate prove.

L'intento del legislatore sopra richiamato, pertanto, così come giustificato dal citato art. 34 della Costituzione, ha senso solo nella misura in cui i programmi siano effettivamente stati studiati. Ed è per tale ragione che le prove si sono sempre svolte a conclusione del ciclo scolastico di secondo grado. Del resto, è lo stesso D.M. n. 85/2014, allegato A (doc. 1), a stabilire che *“le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, soprattutto in vista dell'Esame di Stato...”*.

## **2 ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, L. 2 AGOSTO 1999 N. 264.**

Come già più sopra rilevato, l'art. 4, comma 1, della L. n. 264/1999, impone al Ministero di determinare i contenuti delle prove di ammissione, indicando i parametri cui il Ministero deve attenersi, nell'esercizio di tale competenza. Quella che viene data al Ministero, pertanto, non è una delega in bianco, bensì

un potere regolamentare ben definito quanto ai limiti legislativi entro cui deve essere esercitato.

Nello specifico, come sopra detto, i contenuti delle prove sono stabiliti dal comma 1, dell'art. 4, della legge sopra citata; la quale è bene ribadirlo, così si esprime: *"L'ammissione ai corsi ...è disposta....previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore."*

Orbene, il Ministero, con il D.M. n. 85/2014, ha esercitato il potere attribuito dalla norma di rango superiore, violando i limiti entro i quali tale potere avrebbe dovuto essere esercitato.

Il MIUR, infatti, ha determinato i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea - oltre che sulla base di quesiti su argomenti facenti parte dei programmi della scuola secondaria superiore e di cultura generale - anche sulla base di quesiti di *"ragionamento logico"* del tutto estranei alla norma sopra richiamata (art. 4, comma 1, L. 264/1999).

Di più. Mentre i quesiti di cultura generale sono soltanto quattro (v. art. 5 del D.M. n. 85/2014) quelli di *"ragionamento logico"*, sono ben 23. E' evidente, quindi, la violazione dei limiti entro i quali la norma di rango superiore consentiva l'esercizio del potere regolamentare da parte del MIUR.

### **3. VIOLAZIONE DELL'ART. 34 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA'.**

Sotto diverso e autonomo profilo, si deve inoltre evidenziare come i citati quesiti di *"ragionamento logico"*, anche per il numero nettamente superiore rispetto a quelli di cultura generale, non sono idonei in alcun modo alla



funzione cui dovrebbero assolvere: la selezione, cioè, dei più meritevoli in armonia con quanto dispone l'art. 34 della Costituzione.

La lettura dei contenuti di tali quesiti - per i quali, invero, non è esclusa la possibilità di più risposte egualmente valide (v. quesito n. 1) - non disgiunta dai tempi di risoluzione (in media un minuto e sessantasei secondi) evidenzia la totale inidoneità degli stessi quesiti alla realizzazione della finalità sopra indicata. Consegnando l'esito delle prove, le speranze di migliaia di candidati ed il loro Diritto allo studio tutelato dalla Costituzione, alla estemporanea risposta a quesiti che, in massima parte, a dispetto della loro definizione, appaiono del tutto illogici rispetto al fine da perseguire. Senza dimenticare che, come sopra già più volte rilevato, i 23 quesiti di logica sono stati introdotti dal Ministero resistente, in palese violazione della normativa di rango superiore, di cui alla L. 264/1999.

Non è un caso, infatti, se ogni anno, con riferimento alle prove oggetto del presente giudizio, è folto il numero di contenziosi (a riprova di quanto sia stato incapace il sistema individuato a selezionare realmente i più capaci e meritevoli) e se ogni anno sono innumerevoli i casi di irregolarità (un caso per tutti, quest'anno, la scomparsa di un plico all'Università di Bari) che rendono oggettivamente poco credibili i risultati delle prove stesse. Il tutto aggravato, nell'anno in corso, dalla illegittima decisione di anticipare agli inizi di aprile le date delle prove.

E' stato correttamente rilevato che il diritto allo studio dei capaci e meritevoli (con o senza mezzi economici) va inteso come vero e proprio diritto soggettivo di accesso al sistema scolastico (Pototschnig, "Istruzione (diritto alla)" in Enciclopedia del diritto, XXIII, 1973, pag. 98). Sottolinea l'Autore

citato come: *“Una volta soddisfatte le previste condizioni di merito e di capacità, il singolo può vantare un diritto soggettivo al conseguimento dei titoli legali di studio.”*. Ne consegue che un sistema che condiziona il diritto allo studio a valutazioni sganciate dall'accertamento dei due summenzionati parametri della capacità e meritevolezza, risulta insanabilmente illegittimo per violazione dell'art. 34 della Costituzione.

Ciò che, invero, accade tutte le volte in cui, come nel caso di specie, si individui un sistema di selezione basato, non già su conoscenze effettive, bensì su estemporanee risposte ad altrettanto estemporanei quiz di asserito “ragionamento logico”.

#### ISTANZA CAUTELARE

In ordine al requisito del *fumus boni iuris*, si richiamano le considerazioni svolte nei motivi di ricorso.

Quanto alla esistenza dell'ulteriore requisito dell'estrema gravità ed urgenza, si evidenzia come i tempi ordinari per la definizione del presente giudizio non consentirebbero di addivenire ad un pronunciamento nel “merito” prima del termine ultimo per la immatricolazione e prima, soprattutto, dell'inizio dei corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria.

#### PQM

il patrocinio della ricorrente, come in epigrafe legittimato, chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in accoglimento del presente ricorso, voglia:

IN VIA CAUTELARE: disporre tutte le misure cautelari che appaiono più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. In particolare: 1) disporre l'ammissione in soprannumero della ricorrente al

corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli Studi di Trieste (prima scelta) o, in subordine, l'ammissione in una delle altre Università e Corso di Laurea relative alle successive opzioni formulate dalla stessa ricorrente con la "*domanda di ammissione al Test di Medicina e Chirurgia / Odontoiatria*" per l'anno accademico 2014-2015 (doc. 6); 2) in subordine, disporre la ripetizione della prova d'ammissione per la sola ricorrente per una data da decidersi da parte del Ministero resistente, successiva all'esaurimento delle procedure relative all'esame di Stato delle scuole superiori di secondo grado (anno scolastico 2013/2014). Spese rifuse;

**NEL MERITO:** 1) annullare i provvedimenti impugnati con il presente ricorso giurisdizionale, nella parte in cui hanno fissato la data per le prove d'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per il giorno 8 aprile 2014, invece che in un giorno successivo all'esaurimento delle procedure relative all'esame di Stato delle scuole superiori di secondo grado (anno scolastico 2013/2014); 2) annullare gli stessi provvedimenti nella parte in cui dispongono che la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, consista anche nella soluzione n. 23 quesiti di "ragionamento logico"; 3) per l'effetto, disporre l'ammissione (anche in soprannumero) della ricorrente al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli Studi di Trieste (prima scelta) o, in subordine, l'ammissione (anche in soprannumero) in una delle altre Università e Corsi di Laurea relative alle successive opzioni formulate dalla stessa ricorrente con la "*domanda di ammissione al Test di Medicina e Chirurgia / Odontoiatria*" per l'anno accademico 2014-2015 (doc. 6); 4) in

subordine rispetto al punto 3, disporre la ripetizione della prova d'ammissione per la sola ricorrente per una data da decidersi da parte del Ministero resistente, successiva all'esaurimento delle procedure relative all'esame di Stato delle scuole superiori di secondo grado (anno scolastico 2013/2014). Eventualmente già in sede di discussione della istanza cautelare, con sentenza succintamente motivata.

Con rifusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA: si producono gli atti e i documenti di narrativa.

Si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni relativi al presente procedimento al seguente numero di fax: 0432 – 503015 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [francesco.ciliberti@avvocatiudine.it](mailto:francesco.ciliberti@avvocatiudine.it)

Si dichiara, infine, che il contributo dovuto per la presente controversia è di euro 650,00.

Con osservanza

Udine – Roma, 19 giugno 2014

- Avv. Francesco Ciliberti -



- Avv. Paola Moreschini -

- Avv. Massimiliano Campeis -

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avvocato Paola Moreschini in base alla legge 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione <sup>n. 232</sup> del Consiglio dell'Ordine di Roma rilasciata in data 8/04/2004, previa iscrizione al nr. 86/14 del mio registro cronologico, nell'interesse di Braini Beatrice ho notificato separate copie del suesteso atto come segue a:

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA, in persona del Ministro in carica pro tempore, legale rappresentante, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, Roma

UFFICIO POSTALE ROMA 147




2) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE, in persona del suo Rettore in carica pro-tempore legale rappresentante, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, Roma

UFFICIO POSTALE ROMA 147



3) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE, in persona del suo Rettore in carica pro-tempore legale rappresentante, presso la sede di Piazzale Europa 1, 34127 Trieste

UFFICIO POSTALE ROMA 147



4) CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO, in persona del  
legale rappresentante *pro tempore*, nella sede di via Magnanelli 6/3, 40033  
Casalecchio di Reno (Bologna)

UFFICIO POSTALE ROMA 147



5) ANTONIO TONUTTI, via Planis 53/6, 33100 Udine  
UFFICIO POSTALE ROMA 147



N. Raccomandata

76530760390-7



Posteitaliane

SPEDIZIONE IN ABBONDO - POSTE ITALIANE S.p.A. - 00198 ROMA

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
MITTENTE	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
MITTENTE	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Bollo  
(eventuale)

TASSE

N. Raccomandata

76530760392-9



Posteitaliane

SPEDIZIONE IN ABBONDO - POSTE ITALIANE S.p.A. - 00198 ROMA

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
MITTENTE	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
MITTENTE	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Bollo  
(eventuale)

TASSE

N. Raccomandata

76530760575-1



Posteitaliane

SPEDIZIONE IN ABBONDO - POSTE ITALIANE S.p.A. - 00198 ROMA

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
MITTENTE	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
MITTENTE	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Bollo  
(eventuale)

TASSE

N. Raccomandata

76530760391-8



Posteitaliane

SPEDIZIONE IN ABBONDO - POSTE ITALIANE S.p.A. - 00198 ROMA

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
MITTENTE	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
MITTENTE	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Bollo  
(eventuale)

TASSE



N. Raccomandata

76530760393-0



**Posteitaliane**

SPEDIZIONE IN ABBOZZO - MOD. 3490 (esclusa) - 31/10/2014

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

<b>DESTINATARIO</b>	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
<b>MITTENTE</b>	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input type="checkbox"/> A.R.	

Bolla  
(accettazione manuale)

TASSE